

REGOLAMENTO (CEE) N. 1559/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto-indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1993/1994 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 111,81 ecu per telaino utilizzato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19).⁽²⁾ GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 29.⁽³⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.⁽⁴⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.